

**Coni**GIUDICE DI ULTIMA ISTANZA IN MATERIA DI DOPING

n. 18/07

così composto:

Dott. Francesco Plotino	Presidente
Avv. Luca Fiorimonte	Vice Presidente
Dott. Luca Amato	Componente giuridico ordinario
Avv. Silvia Chiappalupi	Componente giuridico ordinario
Avv. Luigi Di Maio	Componente giuridico ordinario
Avv. Prof. Luca Maraffoti	Componente giuridico ordinario Relatore
Dott. Antonio Marra	Componente tecnico non votante
Prof. Ercole Brunetti	Componente tecnico non votante
Prof. Marcello Chiarotti	Componente tecnico atleta non votante
Dr.ssa Diana Bianchedi	

Decisione:

Sull'appello proposto dalla WADA

Avverso

La decisione della Corte d'Appello Federale della FPI, 24 ottobre 2007

Elga Comastri, pugile tesserato per la Società Le Torri Bologna, veniva sottoposta a controllo antidoping il 20 maggio 2007, in occasione dei Campionati Italiani Assoluti Femminili Dilettanti. Le analisi riscontravano nell'atleta la presenza di Benzoinlecgonina e Eegonina Metilestere, metaboliti della cocaina. La Comastri veniva quindi sospesa, con effetto immediato, dal Giudice Sportivo Nazionale della F.I.P. in data 12 luglio 2007. Il 30 agosto 2007 l'atleta effettuava le controanalisi da lei richieste, le quali confermarono l'esito delle prime.

Veniva ascoltata dall'Ufficio della Procura Antidoping l'8 ottobre 2007 per assumere informazioni. In tale sede la Comastri ammetteva di aver assunto cocaina per via nasale, nei sette giorni precedenti la gara. Riferiva, inoltre, di avere accettato la sostanza vietata, offerta a casa di amici, perché assolutamente convinta che non avrebbe lasciato tracce decorse tre giorni dalla sua assunzione. Si dichiarava, pertanto, dispiaciuta per l'accaduto.

Con provvedimento del 9 ottobre 2007, la Procura Antidoping deferiva Elga Comastri dinanzi alla Corte d'Appello Federale per l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 10.2 Regolamento Antidoping nella misura ridotta ad un anno di squalifica dall'attività sportiva, ritenendo la negligenza non significativa.

Il 23 ottobre 2007, per conto dell'atleta, l'Avv. Fava depositava una nota difensiva relativa all'udienza fissata per il 24 ottobre 2007. In tale scritto difensivo l'Avv. Fava, oltre a delineare un quadro morale e attitudinale della Comastri, chiedeva alla Corte l'applicazione dell'art. 19.5.1 per totale assenza dell'elemento psicologico e l'annullamento di ogni periodo di squalifica; in via di subordine che la squalifica pari ad un anno venisse ulteriormente ridotta; in via di ulteriore subordine la conferma della sanzione di squalifica per un anno per assenza di colpa o negligenza significativa.

La C.A.F. esaminati gli atti trasmessi dall'Ufficio della Procura Antidoping, sentite le dichiarazioni del Procuratore Antidoping Avv. Francesco Cosenza e le considerazioni dell'Avv. Fava, per conto di Elga Comastri, sospendeva l'atleta dall'attività agonistica per anni uno ritenendo evidente la "mancata consapevolezza di commettere un illecito in sé, assumendo cocaina".

Con atto del 2 novembre 2007 proponeva appello dinanzi al G.U.I. l'Agenzia Mondiale Antidoping, lamentando la mancata applicazione dell'art. 19.2 che prevede due anni di squalifica nel caso venga accertata la presenza di sostanze vietate, negli atleti sottoposti a controlli. La W.A.D.A. non ritiene, infatti, sufficiente la circostanza "della mancata consapevolezza" nell'assunzione di tali sostanze avendo, gli sportivi in generale, il dovere di non violare le norme previste dal Regolamento Antidoping.

In via preliminare, il Collegio ritiene fondata la questione proposta dal Rappresentante della Procura Antidoping del CONI e racchiusa nel quesito se la Procura stessa possa partecipare al procedimento di impugnazione proposto dalla WADA anche se la stessa Procura non ha impugnato il provvedimento. Ciò dal momento che essa continua a mantenere la posizione di parte processuale necessaria anche nella fase di impugnazione, a prescindere dalla circostanza che abbia o meno esercitato la facoltà di impugnare e quali che fossero le conclusioni assunte in precedenza.

